CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Intesa sullo schema generale di convenzione fra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le Regioni per l'interscambio dati relativi a immobili ed aree oggetto di tutela, ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio

Repertorio n. 90/ese del 20 ejule 2011

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

nell'odierna seduta del 20 aprile 2011

VISTO l'art. 156, comma 2, del d.lgs del 22 gennaio 2004, n. 42, che prevede che il Ministero per i beni e le attività culturali predisponga, d'intesa con questa Conferenza, uno schema generale di convenzione con le Regioni in cui vengano stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi;

VISTO tale schema generale di convenzione con le Regioni, trasmesso dal Ministero per i beni e le attività culturali con nota n. 22549 del 20 dicembre 2010 e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota del 27 dicembre 2010, ai fini dell'espressione della prescritta intesa con questa Conferenza;

CONSIDERATO che nel corso della riunione tecnica del 2 febbraio 2011 le Regioni e il Comitato Permanente per i Sistemi geografici del CISIS hanno espresso le proprie osservazioni e presentato delle proposte emendative, diramate dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 663 del 7 febbraio 2011;

VISTA la nota n. 4264 del 3 marzo 2011 del Ministero per i beni e le attività culturali, che ha provveduto ad esprimere valutazioni in ordine agli emendamenti proposti;

VISTA la nuova stesura dello schema generale di convenzione (allegato 1), trasmessa con nota n. 5276 del 16 marzo 2011 del Ministero per i beni e le attività culturali e diramata dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 1515 del 23 marzo 2011, che recepisce le proposte emendative presentate dalle Regioni e dalle







CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Comitato Permanente per i Sistemi geografici del CISIS, eccezione dell'emendamento relativo alle risorse finanziarie (art. 1-bis);

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome si sono espresse favorevolmente all'intesa sul predetto schema generale di convenzione, evidenziando l'inderogabile necessità di un cofinanziamento statale per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del d.lgs del 22 gennaio 2004, n. 42, sullo schema generale di convenzione fra il Ministero per i beni e le attività culturali e le Regioni per l'interscambio dati relativi a immobili ed aree oggetto di tutela, sul testo trasmesso con nota n. 5276 del 16 marzo 2011 del Ministero per i beni e le attività culturali (allegato 1), di cui in premessa.

IL SEGRETARIO Cons. Ermenegilda Siniscalchi IL PRESIDEN

n le dott. R



Allegato 1

Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni

VISTI gli articoli 5, 9, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i., d'ora in poi <Codice>;

VISTI, in particolare, l'articolo 133 del Codice - "Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio" - e l'articolo 156, comma 2, nel quale è previsto che il Ministero per i beni e le attività culturali, d'ora in poi <Ministero>, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, predisponga uno schema generale di convenzione con le Regioni in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni, d'ora in poi <Codice dell'amministrazione digitale>, che definisce il quadro giuridico di riferimento per la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale, le regole tecniche per la cooperazione applicativa, nonché le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo scambio dei dati territoriali tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza con le disposizioni disciplinano il sistema pubblico di connettività;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, concernente l'attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE);

CONSIDERATO che in applicazione degli articoli 135 e 143 del Codice sono stati siglati tra il Ministero e le Regioni protocolli d'intesa e relativi disciplinari d'attuazione al fine di condurre l'attività di pianificazione paesaggistica congiunta;

CONSIDERATO che, in applicazione dei predetti protocolli e disciplinari, sono stati attivati comitati paritetici, tavoli tecnici e gruppi di lavoro che stanno procedendo alla ricognizione e rappresentazione dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice;

RILEVATA la necessità di individuare una metodologia ricognitiva e rappresentativa uniforme sul territorio nazionale tramite la quale sia possibile risolvere gli elementi di criticità e disomogeneità già emersi in tutti i comitati, tavoli tecnici e gruppi di lavoro durante le attività di ricognizione e rappresentazione dei beni paesaggistici di cui all'art. 134 del Codice;

VISTA la proposta di schema generale formulata, con nota prot. in data dal Ministro per i beni e le attività culturali;

VISTA l'intesa espressa in ordine a detta proposta dalla Conferenza Stato - Regioni in data;

RITENUTO, conseguentemente, di approvare lo schema generale di convenzione previsto dall'articolo 156, comma 2, del Codice;

DECRETA

Articolo 1

(Schema generale di convenzione)

1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del Codice, lo schema generale di convenzione con le Regioni, in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro



rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi. Lo schema è allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

- 2. Il Ministero e le Regioni possono concordare integrazioni a livello regionale allo schema di convenzione di cui all'allegato, al fine di specificarne il contenuto in riferimento alle esigenze territoriali ed amministrative, senza che costituisca modifica al presente Decreto.
- 2-bis. Sono fatte salve le attività svolte di concerto tra le Regioni e il Ministero finalizzate alla ricognizione, analisi, censimento e catalogazione dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice".
- 3. Per le Province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 8 del Codice, le modalità di scambio di dati fra lo Stato e le Province medesime concernenti i beni soggetti a tutela del paesaggio è subordinato al raggiungimento di specifici accordi nel rispetto delle rispettive competenze.

Art. 1-bis

(Norma Finanziaria)

Per lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione, allegata al presente decreto, è stanziato un finanziamento, a carico del bilancio dello Stato, pari a milioni di Euro, da ripartire tra le Regioni e Province Autonome secondo criteri individuati con decreto ministeriale, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni.

[NOTA: emendamento non approvato dal MiBAC per mancanza di copertura finanziaria]

Articolo 2

(Commissione tecnica)

- 1. In considerazione della complessità ed eterogeneità dei dati e degli archivi trattati, viene istituita una Commissione tecnica paritetica, il cui presidente è nominato dal Ministro, composta da 3 rappresentanti del Ministero, 3 rappresentanti delle Regioni e 2 rappresentanti del Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 59 del Codice dell'Amministrazione Digitale.
- 2. La Commissione avrà i seguenti compiti:
- a) elaborare un'analisi specifica per ogni tipologia di bene paesaggistico indicata nell'art. 134 del Codice;
- b) definire metodologia, topologia e archivi di riferimento per ogni sistema informativo territoriale concernente i beni paesaggistici, nel rispetto di quanto definito dal Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, per quanto di sua competenza;
- c) formulare specificazioni e chiarimenti tecnici per l'integrazione dei dati del Ministero con quelli delle Regioni, nel quadro delle specifiche tecniche definite dalla normativa vigente.
- 2-bis. La Commissione nello svolgimento dei compiti assegnati, dovrà acquisire e tener conto delle attività pregresse ed in corso, svolte da Regioni e Ministero, inerenti alla ricognizione, analisi, censimento e catalogazione dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice.
- 2-ter. In assenza delle indicazioni della Commissione, le Regioni e il Ministero possono comunque procedere alle attività inerenti alla ricognizione, analisi, censimento e catalogazione dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice.
- 3. La Commissione ha sede presso la Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee, che ne assicura il funzionamento e provvede alla costituzione delle relative segreterie tecnica e amministrativa.
- 4. La partecipazione alla Commissione si intende a titolo gratuito e comunque da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 3

(Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Roma,





Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee

L'interscambio dei dati sui vincoli paesaggistici fra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le Regioni

Schema generale di convenzione

ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (*)

Introduzione

Ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i., d'ora in poi «Codice», "il Ministero, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, predispone uno schema generale di convenzione con le Regioni in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi".

In riferimento a tale previsione, anche alla luce dei principi desumibili dell'articolo 133 del Codice, è stata definita fra il Ministero per i beni e le attività culturali, d'ora in poi <Ministero>, e le Regioni un'attività di interscambio dei dati sul Paesaggio.

Il Ministero, per le proprie attività di gestione e di controllo, si è dotato sin dagli inizi degli anni '90 del Novecento di un sistema informativo delle aree sottoposte a vincolo in base alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, recante "Sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche", d'ora in poi < legge n. 1497/1939>, e 8 agosto 1985, n. 431, recante "Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale", d'ora in poi < legge n. 431/1985>, le cui disposizioni sono state dapprima riunite, coordinate e aggiornate nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352", d'ora in poi < Testo unico>, e quindi oggetto di riassetto e codificazione nel Codice.

Il sistema, denominato SITAP - Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico, contiene sia le informazioni geografiche che le informazioni descrittive sui vincoli insistenti sulle aree e i beni paesaggistici indicati negli articoli 136 e 142 del Codice.

Alcune Regioni hanno, a loro volta, raccolto e informatizzato le informazioni sulle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, nonché le informazioni relative ai piani paesistici; non tutte le Regioni hanno ancora operato informatizzazioni di questi dati.

Ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", è istituito il "Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni", con il compito di definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico di connettività

Al fine di poter operare in coordinamento, si propone uno schema generale di convenzione che preveda una metodologia di interscambio dei dati che, in aderenza alle regole tecniche già approvate nell'ambito dei lavori del "Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni", nonché di quelle relative alla cooperazione applicativa tra i sistemi informativi del Ministero e quelli delle Regioni, porti alla totale condivisione delle informazioni disponibili e alla definizione di procedure di

^(*)Documento sottoposto all'intesa della Conferenza Stato-Regioni e approvato con decreto ministeriale... del... sulla G.U. n.... del....



confronto, verifica, integrazione e aggiornamento dei dati sulle aree sottoposte a vincolo conformi alle specifiche tecniche predisposte nell'ambito delle attività di cui al Comitato suddetto.

Le attività verranno realizzate attraverso i protocolli d'intesa e i disciplinari di attuazione stipulati tra gli organi ministeriali competenti e le singole Regioni ai sensi degli articoli 135 e 143 del Codice.

L'articolo 156, comma 2, del Codice richiede la predisposizione di uno schema generale di convenzione. In realtà, la *ratio* della disposizione porta a ritenere che debbano essere stabiliti i contenuti essenziali e quelli eventuali delle attività (di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione dei beni) riconducibili alle funzioni di tutela del paesaggio di interesse comune, la cui condivisione, sotto il profilo tecnico-operativo permetta di conseguire un adeguato livello di interoperabilità dei rispettivi sistemi informativi, e, sotto un profilo amministrativo, costituisca la premessa indispensabile degli accordi per la pianificazione paesaggistica previsti dall'articolo 143. Si ritiene pertanto coerente con le previsioni del Codice uno schema generale che individui i contenuti, nonché le procedure di interoperabilità e gli standard dei contenuti, senza prevedere sotto forma di articolato precettivo anche gli aspetti organizzativi, la cui definizione è opportuno rimettere alle scelte sottese ai singoli accordi.

Lo schema di convenzione che segue, pertanto, è suscettibile di essere integrato e dettagliato con riferimento alle specifiche esigenze territoriali e amministrative, nonché alle modifiche apportate dalle competenti autorità e organismi tecnici alle regole e agli standard di riferimento per la rappresentazione cartografica e l'interoperabilità espressamente citati nello schema medesimo.

Lo schema di convenzione, approvato dalle parti, può essere integrato a livello regionale per tenere conto delle esigenze gestionali, dell'eventuale necessità di allargare il campo delle conoscenze e della dotazione documentale presente in ciascuna Regione e presso i competenti organi ministeriali.





Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del..........

e la Regione......

Premesso che:

- ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del Codice, con decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in data, è stato definito uno schema generale di convenzione tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le Regioni in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi compresi gli standard cartografici e quelli per l'interoperabilità dei sistemi informativi;
- ai sensi del D.P.C.M. 30 agosto 2007 Costituzione del "Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle Pubbliche Amministrazioni", sono definite regole tecniche in materia di dati territoriali oggetto di approvazione attraverso specifici DPCM;
- ai sensi degli articoli 135 e 143 del Codice, in data, sono stati stati siglati dal Ministero e dalla Regione il protocollo d'intesa e il relativo disciplinare di attuazione finalizzati all'attività di pianificazione paesaggistica congiunta;
- il Ministero e la Regioneintendono esercitare le funzioni di tutela del paesaggio rispettivamente attribuite, mediante una azione coordinata, e a tal fine è necessario definire, sulla base degli elementi contenuti nello schema predetto, una metodologia di interscambio dei dati che, prescindendo dall'unificazione dei sistemi, porti ad agire in totale condivisione delle informazioni attraverso procedure di confronto, revisione, integrazione e aggiornamento dei dati sugli immobili e sulle aree sottoposte a vincoli.

Si danno reciprocamente atto e concordano quanto segue:

§ 1. La base dati SITAP del Ministero e quelle delle Regioni

Il SITAP - Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico nasce da una base dati a riferimento geografico, denominata Atlas, realizzata negli anni 1987-1990 nell'ambito della operazione "Giacimenti Culturali". Alla gestione del Sistema si sono succeduti nel tempo l'Istituto Centrale per il Catalogo e Documentazione (che ne gestisce attualmente una versione integrata con i dati di 22.000 centri storici), l'Ufficio centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici, la Direzione generale per i Beni Architettonici ed il Paesaggio, la Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee e, infine, la Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee.

La banca dati contiene le perimetrazioni, rappresentate attraverso i sistemi ricognitivi allestiti dal Ministero, concernenti i vincoli paesaggistici imposti sui beni paesaggistici con provvedimenti emanati ai sensi della legge n. 1497/1939 (raccolti presso i competenti uffici ministeriali) o derivanti *ope legis* dalla legge n. 431/1985 per l'intero territorio italiano, nonché, sempre per le predette tipologie di beni, dei vincoli normativamente riconducibili alle disposizioni del Testo unico e del Codice. La banca dati è stata realizzata sulla base della cartografia 1:25.000 dell'Istituto Geografico Militare Italiano (di seguito IGMI), unica cartografia omogenea a copertura nazionale disponibile all'epoca del progetta Teinformazioni sono oggi periodicamente aggiornate con i nuovi provvedimenti di vincolo.



Attualmente tutte le forme geometriche vettoriali, relative ai vincoli sono state trasferite su DataBase geografico (PostGIS). La banca dati è consultabile via web ed è composta dei livelli vettoriali sotto indicati.

- vincoli ai sensi dell'articolo 136 del Codice:

contiene i dati relativi a tutti i beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'articolo 136 del Codice, riconoscibili come posizione e forma sulla cartografia dell'IGMI completi delle informazioni descrittive e aggiornati al 2011 (da ciascun provvedimento contenente dichiarazione di notevole interesse pubblico sono state estratte informazioni codificate in attributi alfanumerici; sono inoltre consultabili i testi dei provvedimenti acquisiti in forma testuale dalla Gazzetta Ufficiale e integrati nel sistema);

- vincoli ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

contiene i dati relativi ai beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'articolo 142 del Codice, come introdotti dalla legge n. 431/1985 (a eccezione dei beni di cui alla lettera *e*), ovvero *ghiacciai* e *circhi glaciali*), come di seguito elencati:

- Aree di rispetto: fasce a 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e a 300 metri dalla linea di battigia costiera del mare e dei laghi, di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 142 del Codice e generate attraverso tecniche di buffering automatico dai limiti di coste e dall'idrografia;
- Aree al di sopra dei 1200 metri per gli Appennini e i rilievi delle isole e 1600 metri per le Alpi, generate a partire dalle relative curve di livello acquisite dalla cartografia IGMI 1:25.000, di cui alla lettera d) dell'articolo 142 del Codice;
- <u>Parchi e riserve</u>: parchi e riserve nazionali e regionali (livello fornito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), di cui alla lettera f), dell'articolo 142 del Codice;
- <u>Boschi e Foreste</u>: aree boscate di cui alla lettera *g*) dell'articolo 142 del Codice, acquisite dalle carte di uso dei suoli disponibili al 1987 (per ogni regione sono state acquisite in base alle cartografie disponibili);
- Zone Umide: aree di cui alla lettera *i*), dell'articolo 142 del Codice considerate zone umide ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 1976, riportate su cartografie IGMI 1:25.000;
- Aree Vulcaniche: aree vulcaniche di cui alla lettera *l*) dell'articolo 142 del Codice, riportate sulla cartografia ufficiale 1: 25.000 dalla cartografia raccolta presso gli enti competenti;
- <u>Usi Civici</u>: aree di cui alla lettera *h*) dell'articolo 142 del Codice, già acquisite in forma digitale testuale dalla Corte di Cassazione e georeferenziate nell'ambito del progetto "Atlante per il Catalogo" (copertura parziale relativamente a piccole zone del territorio nazionale).

- dati di base (vettoriali e raster):

- <u>Limiti</u>: amministrativi (e di costa), località abitate e sezioni di censimento 2002 e successivi aggiornamenti dell'Istat;
- <u>Idrografia</u>: acquisita dall'IGMI 1:25000 con l'identificazione delle acque pubbliche;
- <u>Grafi stradali</u>: Tele Atlas, ovvero, in alternativa, quelli disponibili presso la singola Amministrazione;
- Indici Geografici: della cartografia IGMI 1:100000 e 1:25000 e delle ortofoto AGEA _1:10000;
- Cartografia IGMI: in scala 1:25.000 raster, bianco/nero;
- <u>Modello Digitale di Elevazione</u>: fornita dal Servizio Geologico Nazionale, con maglia di 150 metri;

La Regione dispone delle seguenti basi di dati:

- dati cartografici a piccola e media scala: [elencare]
- database tematici per la definizione delle aree [elencare]

Delle predette basi di dati il Ministero e la Regione si impegnano a redigere i relativi me quanto stabilito al successivo § 2 - Standard nazionali e internazionali di riferimento.



§ 2. Standard nazionali e internazionali di riferimento

Il Ministero e la Regione si impegnano a garantire la predisposizione dei metadati previsti nel Repertorio nazionale dei dati territoriali di cui all'articolo 59, comma 3 del Codice dell'Amministrazione Digitale. Nelle more della effettiva disponibilità del Repertorio di cui al paragrafo precedente e sino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 59, comma 5, del Codice dell'Amministrazione Digitale, il Ministero e la Regione si impegnano a garantire il rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32

In ogni caso, i formati di rappresentazione e interscambio saranno via via aggiornati in conformità con ogni ulteriore evoluzione degli standard definiti dalle vigenti normative.

§ 3 L'interscambio dei dati tra la Regione e il Ministero

Al fine di standardizzare il modello dati di interscambio, il Ministero e la Regione si impegnano a garantire il rispetto delle regole tecniche per la cooperazione applicativa del Sistema Pubblico di Connettività della pubblica amministrazione di cui al Capo VIII del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Il Ministero e la Regione, previa richiesta, si scambieranno tutti i materiali e i database di rispettiva proprietà descritti al precedente § 1, ritenuti utili per un confronto sistematico degli archivi esistenti alle diverse scale e per la realizzazione dei nuovi database geografici e alfanumerici di valore sia ricognitivo che gestionale.

Per i soli archivi di valore ricognitivo, disponibili alla medesima scala 1:25.000 presso la Regione e il Ministero, gli enti contraenti effettueranno entrambi un reciproco, sistematico e documentato controllo di qualità. In base all'esito delle verifiche saranno assunti nell'archivio unico di riferimento i dati giudicati di qualità più elevata.

§ 3.1 Aree di tutela

Nell'ambito dell'interscambio dei dati, il Ministero fornirà alle Regioni la base vettoriale definitiva alla scala 1:25.000, nonché tutti file descrittivi della tutela e il database completo dei metadati.

§ 3.1.1 Vincoli ai sensi dell'articolo 136 del Codice

Il Ministero e la Regione realizzeranno la cartografia dei vincoli relativi ai beni paesaggistici di cui all'articolo 136 del Codice come stabilito al successivo § 3.2 - Linee Guida per i DB geografici a media e grande scala.

La cartografia dei vincoli sarà realizzata altresì con riferimento all'archivio unico 1:25.000 e alle altre documentazioni reperibili presso il Ministero.

§ 3.1.2. Vincoli ai sensi dell'articolo 142 del Codice

Per quanto riguarda i vincoli derivanti ope legis dall'articolo 142 del Codice, anche questi potranno essere forniti dal Ministero alle Regioni e ridefiniti se necessario. Ogni categoria prevista dall'articolo 142 del Codice, ricartografata dalle Regioni, ovvero congiuntamente determinata nel corso dell'attività di pianificazione congiunta, dovrà essere fornita al Ministero secondo le regole tecniche di interscarationali cui al precedente § 2 - Standard nazionali e internazionali di riferimento; ciascuna categoria dovrà essere



completa della componente geografica, alfanumerica e dei metadati, secondo quanto riportato al precedente § 2 - Standard nazionali e internazionali di riferimento.

§ 3.1.3. Ulteriori vincoli su beni contemplati dall'art. 134, co. 1, lett. c) e dall'art. 143, co. 1, lett. d) del Codice

Per gli ulteriori vincoli apposti a seguito dell'elabrazione e approvazione dei piani paesaggistici, vale quanto specificato nel precedente paragrafo relativo ai vincoli ai sensi dell'articolo 142 del Codice.

§ 3.2 Linee Guida per i DB-Geografici a media e grande scala

Come precedentemente indicato, la Regione, sulla base della banca dati geografica alla scala 1:25000, eseguirà l'approfondimento di scala necessario per la verifica di vincolo sulla cartografia ufficiale adottata dalla Regione stessa.

Si concorda quindi un modello di interscambio che ha l'obiettivo di essere compatibile con tutti i database già realizzati. Il modello contiene entità e attributi obbligatori e opzionali.

Per quanto riguarda i provvedimenti contenenti dichiarazioni di notevole interesse pubblico, lo standard utilizzato è il modello fornito dal Ministero poiché disponibile per l'intero territorio nazionale. Per i provvedimenti mancanti nella base dati del Ministero, sarà cura della Regione, in accordo con la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici, fornire la documentazione cartacea o numerica (provvedimento ed eventuali allegati).

Il Ministero provvederà ad inserire i suddetti provvedimenti nel database e a fornire la versione aggiornata alla Regione attraverso l'attivazione di servizi d'interoperabilità secondo gli standard di cui al § 2 - Standard nazionali e internazionali di riferimento.

Sarà cura della Regione, in accordo con i competenti uffici ministeriali, integrare nei propri sistemi gli strati cartografici forniti dal Ministero attraverso i servizi d'interoperabilità applicativa.

Per la rappresentazione geografica dei beni paesaggistici la Regione, qualora non avesse informatizzato i vincoli vigenti, potrà adottare la banca dati fornita dal Ministero, salvo successivamente ridefinire le perimetrazioni o le individuazioni puntuali (bellezze individue) sulla carta tecnica regionale o sulle ortofoto. In questo caso la Regione potrà, come opzione, effettuare le seguenti ulteriori acquisizioni: tabella provvedimento/particelle catastali (ove dichiarate nel provvedimento); PDF contenente la rasterizzazione del provvedimento e di eventuali allegati; topologia lineare dei perimetri delle aree con attributo sul grado di identificazione del tratto, topologia puntuale o poligonale delle bellezze individue con attributo sul grado di identificazione.

La Regione, qualora abbia già acquisito le perimetrazioni o le localizzazioni puntuali su carta tecnica regionale o su ortofoto, seguirà lo stesso procedimento, decidendo in opzione le eventuali integrazioni citate.

Per la nuova informatizzazione dei beni paesaggistici la Regione definirà le perimetrazioni vettoriali sulla base e in coerenza con la carta tecnica regionale o, ove disponibili, con le ortofotocarte o, in via subordinata, ove di interesse regionale, con le mappe numeriche consegnate dall'Agenzia del Territorio.

Qualora la Regione abbia già acquisito autonomamente i vincoli, anche solo in forma alfanumerica, al fine di eseguire la procedura di interscambio dati sarà necessario effettuare una verifica incrociata con i vincoli schedati dal Ministero. Questa verifica di congruenza consentirà di evidenziare tutti i casi anomali, le omissioni e le eccedenze. Le modalità di verifica saranno concordate fra il Ministero e la Regione in sede di pianificazione paesaggistica congiunta, ove attivata.

Si definiranno quindi gli attributi comuni e, su questa base, si confronteranno, in modalità automatica, le due liste di provvedimenti contenenti dichiarazioni di notevole interesse pubblico. Seguirà una verifica manuale dei risultati e una programmazione delle azioni di riallineamento.

Considerato che i vincoli emanati dal Ministero sono stati acquisiti su fonte cartografica quasi sempre diversa da quella regionale, se sarà necessario si potrà eseguire anche un controllo geografico, al fine di verificare il posizionamento di ciascun vincolo.

Si definiscono di seguito alcune modalità di maggior dettaglio.



La perimetrazione delle aree tutelate realizzata con riferimento alla cartografia tecnica regionale, sarà fornita al Ministero nei sistemi di coordinate UTM - WGS84.

In primo luogo le specifiche del Ministero distinguono il caso in cui i provvedimenti contenenti dichiarazioni di notevole interesse pubblico definiscono l'area attraverso l'elenco delle particelle catastali, dal caso in cui i provvedimenti definiscono l'area attraverso i toponimi e la descrizione geografica del perimetro. Nel primo caso si può scegliere di operare aggiungendo alle informazioni della scheda di provvedimento le indicazioni catastali.

L'informazione catastale rimarrà comunque alfanumerica, mentre il perimetro potrà essere ridefinito sulla base della carta tecnica o, ove disponibili, delle ortofoto, o in via subordinata, ove di interesse regionale, sulle mappe numeriche consegnate dall'Agenzia del Territorio.

Un altro elemento importante del modello dati del SITAP è dato dalla cardinalità della relazione fra la tabella provvedimenti e la tabella topologica delle aree che è di tipo molti a molti. Possiamo infatti avere ad esempio: un provvedimento che sottopone a vincolo più aree non confinanti; più provvedimenti che insistono sulla stessa area; più provvedimenti che insistono sullo stesso insieme di aree.

Al fine di migliorare la consultazione dei dati acquisiti, è preferibile rasterizzare i provvedimenti e gli eventuali allegati in modo tale che possano essere consultati contestualmente alle informazioni geografiche e alfanumeriche.

Per mantenere traccia della identificabilità del perimetro o del punto del vincolo sulla base della carta tecnica regionale, delle ortofoto o delle mappe numeriche, si adotteranno gli opportuni attributi sui punti, sulle linee e sulle aree e sui poligoni.

La Regione, al termine dell'attività, fornirà al Ministero i dati geografici e alfanumerici aggiornati. Inoltre potranno essere forniti, se acquisiti, i provvedimenti rasterizzati e la cartografia numerica ufficialmente utilizzata come fonte di riferimento.

§ 3.3 Specifiche Tecniche e metodologie di acquisizione

Le specifiche tecniche, contenenti metodologie di acquisizione, strumenti e tempi di realizzazione del database geografico a scale superiori a quella 1:25.000, saranno concordate tra la Regione e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Si riassume in questo paragrafo l'attività da svolgere.

- 1. Il Ministero fornirà, su esplicita richiesta della Regione, i dati SITAP secondo il relativo modello dati.
- 2. La Regione, qualora abbia già acquisito e verificato per suo conto dati potenzialmente sovrapponibili con quelli presenti nel SITAP, ovvero:
 - elenchi di provvedimenti di cui all'articolo 157 del Codice;
 - provvedimenti contenenti dichiarazioni di notevole interesse pubblico emanati ai sensi dell'articolo 136 del Codice;
 - la perimetrazione delle aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del Codice;
 - provvedimenti di tutela di ulteriori beni paesaggistici, emanati in applicazione delle disposizioni del Codice;

concorderà con gli uffici ministeriali, sulla base dei criteri e delle linee-guida formulati dalla Commissione tecnica prevista dall'articolo 2 del decreto ministeriale del, le modalità di confronto con i dati del SITAP, al fine di individuare omissioni ed eccedenze (ad esempio: parchi e riserve, zone umide e aree archeologiche) e di risolvere le discrepanze rilevate dal comitato paritetico, ovvero dal gruppo di lavoro, ovvero dal tavolo tecnico, istituiti per lo svolgimento dell'attività congiunta di pianificazione paesaggistica.

- 3. La Regione e i competenti uffici ministeriali verificheranno, congiuntamente, le eventuali anomalie riscontrate.
- 4. Sulla base delle verifiche effettuate, il Ministero provvederà all'integrazione e/o alla rettifica dei dati presenti nel proprio sistema.
- 5. La Regione, qualora non abbia in passato effettuato l'attività di individuazione e perimetrazione delle aree vincolate, procederà a definire le metodologie di interpretazione e identificazione delle interpretazione de



aree sulla Carta Tecnica Regionale (o, in mancanza di questa, su ortofoto digitale) e ad acquisire i dati in formato numerico. A dette aree e ai provvedimenti associerà, oltre a un identificativo regionale, l'identificativo già assegnato dal Ministero e il GDI (Grado Di Identificabilità) di primo livello, procedendo secondo la cardinalità area- provvedimento già definita dal Ministero.

- 6. La Regione potrà inoltre opzionalmente acquisire:
 - a) il testo del provvedimento e gli allegati in formato raster/PDF, assegnando al nome del file il codice identificativo del provvedimento;
 - b) il GDI di secondo livello;
- 7. La Regione fornirà al Ministero l'accesso ai servizi d'interoperabilità secondo quanto stabilito al precedente § 2 Standard nazionali e internazionali di riferimento.
- 8. Annualmente il Ministero e la Regione procederanno agli aggiornamenti e alle eventuali rettifiche.
- 9. Il Ministero e le Regioni provvederanno congiuntamente alla validazione dei dati.

§ 3.4 Altri dati tematici sul paesaggio

Il Ministero e la Regione renderanno reciprocamente disponibili altri dati sul paesaggio al fine di completare il quadro conoscitivo del territorio. Potranno inoltre concordare attività di verifica, confronto e integrazione suddetti dati. La Regione renderà disponibili al Ministero i piani paesaggistici approvati precedentemente all'avvio dell'attività di pianificazione congiunta ed eventuali altri strati informativi riferiti al territorio regionale; il Ministero renderà disponibili altre banche dati in proprio possesso, come ad esempio: il censimento dei beni culturali, il censimento dei centri storici, il censimento dei parchi, ville e giardini storici, altri dati di potenziale rilievanza ai fini della pianificazione, tra cui, in particolare, quelli relativi alla distribuzione dei fattori di rischio naturale e antropico, rispetto ai quali la Regione fornirà a sua volta informazioni integrative o di maggior dettaglio eventualmente in suo possesso.

Oltre che attraverso il SITAP, il Ministero renderà disponibili i dati di propria competenza attraverso il "Portale della Cultura" e il sistema informativo "Atlante dei beni culturali" e successive evoluzioni secondo le relative tecnologie standard d'interoperabilità applicativa.



